



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 8

DEVOLUZIONE DI BENI IMMOBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 630 C.C. – RINUNCIA -

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione dell'Assessore SPEDALE ALESSANDRO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- nell'ambito delle operazioni di inventario ex art. 484 c.c. relative ad una successione apertasi in data 20 novembre 2025, il notaio incaricato delle formalità ha comunicato al Comune di Cuneo il 19 ottobre u.s. l'esistenza di una disposizione testamentaria a carattere assistenziale avente ad oggetto un fabbricato e alcuni terreni siti nel Comune di Rossana, destinati a "persone bisognose nate a Rossana";
- in relazione alla medesima successione risultano pubblicati due testamenti olografi, con verbali a rogito del medesimo notaio in data 17 febbraio 2026, Repertorio n. 54.755, e 28 aprile 2026, Repertorio n. 54.800;
- il notaio procedente, alla luce dell'art. 630 c.c. e considerato che l'ultimo domicilio del defunto era situato nel Comune di Cuneo, ha ritenuto di dover portare a rilevanza del Comune di Cuneo la devoluzione dei beni immobili sopra indicati, destinati a finalità assistenziali.

Dato atto che:

- l'art. 630 c.c. devolve al Comune le disposizioni a favore dei poveri e ad esse assimilabili, espresse genericamente e riferite al domicilio del testatore al momento della morte, salvo che il testatore abbia diversamente determinato l'uso o il pubblico istituto destinatario;
- l'art. 649 c.c. riconosce al chiamato la facoltà di rinunciare al legato; l'art. 650 c.c. consente la fissazione di un termine entro il quale dichiarare la rinuncia, decorso il quale tale facoltà si perde. Il termine per la dichiarazione di rinuncia scade il 20 novembre 2026;
- il Comune ha sino ad ora, nel rispetto delle norme, limitato la propria attività a un contatto con il notaio per ottenere chiarimenti in ordine alla vicenda;
- i beni devoluti sono costituiti da:
 - fabbricato sito nel Comune di Rossana, foglio 21, mappale 1221, attualmente non agibile se non previa esecuzione di interventi manutentivi e di messa in sicurezza di rilevante entità;
 - sempre nel comune di Rossana
 - terreno rustico, foglio 11, particella 228, prato irriguo, estensione mq 601;
 - terreno rustico, foglio 12, particella 181, bosco ceduo, estensione mq 4.076;
 - terreno rustico, foglio 12, particella 199, censito come seminativo ma risultante in larga parte a bosco, estensione mq 2.850;
 - porzione di fabbricato rurale diruto, foglio 12, particella 201, subalterno 2, non risultante apprezzabile dall'ortofoto e verosimilmente riconducibile a rudere ovvero a superficie assorbita dalla vegetazione;
- i dettagli forniti dal notaio procedente sono depositati agli atti dell'ufficio Patrimonio;
- non è disponibile una stima puntuale del valore venale complessivo dei beni, il quale tuttavia, sulla base di una prima valutazione sommaria, appare modesto o addirittura irrisorio, anche in ragione dello stato di degrado del fabbricato e della prevalente destinazione boschiva o non produttiva dei terreni.

Considerato che:

- i beni, nelle attuali condizioni, non sono in grado di generare rendite idonee a coprire le spese di custodia, manutenzione, assicurazione, messa in sicurezza e gestione amministrativa;
- il mantenimento della disponibilità dei beni comporterebbe per il Comune un rischio patrimoniale e di responsabilità, in particolare con riferimento a eventuali eventi di crollo o danneggiamento del fabbricato e delle strutture rurali esistenti;
- l'assunzione dell'onere assistenziale, pur rispondendo a una finalità socialmente meritoria, imporrebbe al Comune oneri gestionali e finanziari sproporzionati rispetto al valore residuo dei beni e alle effettive capacità di utilizzazione degli stessi;

- la rinuncia consente di evitare l'assunzione di oneri amministrativi, manutentivi, assicurativi e di messa in sicurezza non proporzionati al valore residuo dei beni, salvaguardando al contempo la continuità della finalità assistenziale della disposizione testamentaria, che potrà essere perseguita dal soggetto chiamato all'eredità secondo le indicazioni del testatore;
- l'art. 70 del Regolamento di contabilità del Comune di Cuneo disciplina l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni secondo le competenze degli organi comunali in combinato disposto con l'art. 42, comma 2, lettera l), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio comunale la competenza in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni non rientranti nell'ordinaria amministrazione fa ricadere la competenza su questo Consiglio.

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*» e dell'articolo 21 dello Statuto;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, rispettivamente per la parte di loro competenza, della Dirigente del Settore Patrimonio – Arch. Anna Bertola, del Dirigente del Settore Amministrativo – Servizio Affari legali – dott. Giorgio Musso ed alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Economico Finanziario – dott. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»;

DELIBERA

- 1) di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- 2) di procedere alla rinuncia alla devoluzione dei beni immobili indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 649 comma 1 e 519 c.c., nell'ambito della successione di cui in argomento alle premesse;
- 3) di precisare che la rinuncia riguarda l'intero complesso dei beni destinati ex art. 630 c.c. nell'ambito della successione di cui sopra, e che salvo omissioni risultano essere il fabbricato censito al foglio 21, mappale 1221, e i terreni censiti ai fogli 11 particella 228 e 12, particelle, 181, 199 e 201 subalterno 2, siti nel Comune di Rossana, secondo le risultanze catastali e notarili risultanti dagli atti dell'inventario ex art. 484 c.c. agli atti del comune con protocollo 95441 ingresso del 20 ottobre 2026;
- 4) di demandare al Dirigente responsabile del Settore Patrimonio, o al Funzionario da questi delegato, l'adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali per la formalizzazione della rinuncia, ivi compresa la sottoscrizione della dichiarazione di rinuncia in forma pubblica o autentica, da rendersi presso il notaio procedente o altro notaio, secondo le modalità previste dalla legge;
- 5) di autorizzare il Dirigente a trasmettere al notaio la comunicazione della rinuncia, a produrre la presente deliberazione e a compiere ogni ulteriore adempimento amministrativo, fiscale e tecnico necessario all'esecuzione della presente deliberazione;

- 6) che la delega è conferita con facoltà di apportare modifiche o integrazioni meramente formali, purché non alterino il contenuto sostanziale della presente deliberazione;
- 7) che le eventuali spese necessarie per la formalizzazione della rinuncia, comprese quelle notarili, tributarie e tecniche, sono imputate all'opportuno capitolo di spesa del bilancio dell'esercizio corrente, da individuarsi dal servizio finanziario in coerenza con la classificazione vigente;
- 8) che il Dirigente responsabile del servizio Finanziario è autorizzato a effettuare gli eventuali adempimenti contabili necessari, anche mediante variazioni di bilancio, qualora risultino indispensabili per assicurare la corretta imputazione delle spese;
- 9) di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento è l'Architetto Anna Bertola, Dirigente del Settore Patrimonio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 134 — comma 4 — del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere, attesa la necessità di adire con sollecitudine alla rinuncia;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.